



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

DECRETO N. 2 DEL 30/03/2015

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)

IL SINDACO

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

Visto il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Atteso che lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*" ed in particolare:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che :

- il citato comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;



- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11.2.2009 si è provveduto alla ricognizione delle società partecipate e il piano operativo di razionalizzazione è l'occasione per ricalibrare alcune scelte strategiche in merito alle detenzione di alcune partecipate;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 3bis dl. 138/2011 *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, (...) sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo ("A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale (...)" "cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, (...) Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (...), il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi.*
- per definire i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete - in mancanza di definizioni normative - si utilizza il riferimento la tabella III.1 a pagina 15 della Relazione del Commissario Cottarelli: così, risultano i servizi pubblici di gestione del ciclo idrico integrato, igiene ambientale, distribuzione del gas, trasporto pubblico locale e produzione di energia..

Precisato pertanto, stante la competenza di organizzazione dei i servizi pubblici locali a rete degli ambiti territoriali ottimali, il Comune non procederà ad alcuna indicazione in merito, attendendo le decisioni delle strutture preposte;

Rilevata comunque la competenza dei consigli comunali in merito "all'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (art. 42, 2° co. T.u.ee.lli.) e che, pertanto, è necessario che il piano venga sottoposto al Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni di competenza;

Visto l'allegato e parte integrante del presente provvedimento "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate";

Atteso che il Piano è stato elaborato dal segretario comunale, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;

DECRETA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che al presente si allega a

COMUNE DI MASSA MARTANA – Via Mazzini 1 – 06056 MASSA MARTANA (PG)
tel. 075/895171 fax 075/889109
File: SINDACO DECRETO



formarne parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere il presente piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
4. di disporre la pubblicazione del piano nel sito internet dell'amministrazione;
5. di dare atto che entro il 31 marzo 2016, sarà predisposta apposita una relazione sui risultati conseguiti.

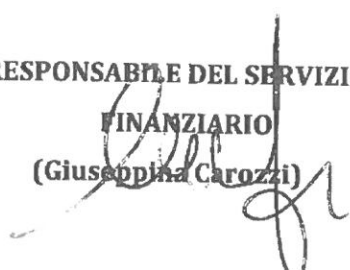
**IL SINDACO**
Maria Pia Bruscolotti
Maria Pia Bruscolotti

PARERE TECNICO

In merito al decreto di cui sopra, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Massa Martana, 30/03/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
(Dott.ssa Giovanna Basile)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
FINANZIARIO
(Giuseppina Carozzi)



COMUNE DI MASSA MARTANA
PROVINCIA DI PERUGIA

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, il piano è approvato dal sindaco e successivamente proposto al Consiglio Comunale.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie dirette

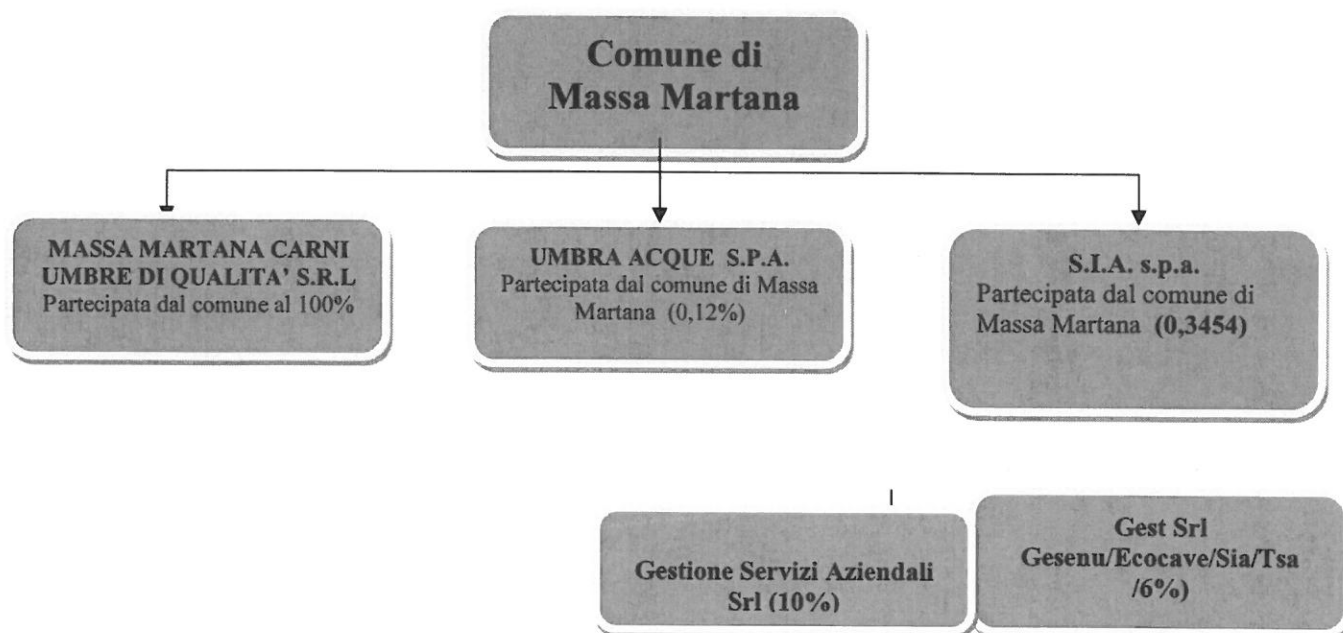
Il comune di Massa Martana partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L.**, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal socio Comune di Massa Martana;
2. **UMBRA ACQUE S.P.A.** con una quota dello 0,12 %;
3. **S.I.A. S.P.A.** con una quota dello 0,3454;
4. **CONSORZIO PRODUTTORI ACQUE MINERALI UMBRE S.R.L. (IN LIQUIDAZIONE)** con una quota del 1,49%;

2. Partecipazioni societarie indirette

Il comune di Massa Martana partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società:

Detenute da **S.I.A. S.P.A.:** Gestione Servizi Aziendali Srl (10%) - Gest Srl Gesenu/Ecocave/Sia/Tsa /6%)



2. Altre partecipazioni

Sono oggetto del piano di razionalizzazione, ai sensi della legge il piano le società e le partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, tuttavia per completezza, si precisa che il comune di Massa Martana, partecipa **C.A.ME.VA.T. COOPERATIVA**

AGRICOLA MEDIA VALLE DEL TEVERE (IN LIQUIDAZIONE) con una quota del 1,49%.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione**1. MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NUMERO AMMINISTRATORI	NUMERO DIPENDENTI
100%	3	2

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2011	2012	2013
-11.416,00 euro	-35.312,00 euro	-48.798,00 euro

Con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 5.3.2003 il Comune Massa Martana ha previsto di procedere alla rifunionalizzazione dell'edificio e dell'impianto di mattazione comunale mediante la costituzione di una società consortile a.r.l. pubblico-privato con prevalente capitale pubblico; Con atto a rogito del notaio Marco Carbonari in data 13.5.2003 è stata costituita la società consortile a r.l. "Massa Martana Carni Umbre di Qualità";

Con delibera del consiglio comunale n. 42 del 9.7.2007 si è determinato di acquisire l'intero capitale sociale e di trasformare la società Massa Martana Carni Umbre di Qualità in società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica mantenendo il medesimo capitale sociale di euro 108.240,00;

Con contratto stipulato in data 3.12.2007 racc. 488 è stata affidata la gestione del servizio di mattazione alla società "Massa Martana Carni Umbre di Qualità" con scadenza al 30 novembre 2017;

Con contratto stipulato tra il Comune e la società in data 30.06.2003 della durata di 10 anni, tacitamente rinnovato, è stato concesso in locazione alla società l'immobile e le aree pertinenziali nelle quali è svolta l'attività di mattazione, sito in via Dante Alighieri di proprietà del Comune di Massa Martana;

La società è iscritta al registro delle Imprese di Perugia n. Rea: 23390, Capitale sociale euro 10.000,00.

La Società ha per oggetto principale: la realizzazione e gestione dei macelli, del servizio di mattazione ivi compresa quella di altri impianti e/o strutture di servizio per la mattazione e/o per il confezionamento e la commercializzazione delle carni. Il termine di durata della Società è fissato al 31.12.2050.

Le perdite accumulate nel periodo di esercizio 2003/2009 hanno determinato la perdita dell'intero capitale sociale ed una situazione contabile di valore negativo per €. 56.969,66;

La società ai sensi dell'art. 2482 ter del C.C. ha deliberato l'azzeramento del capitale sociale e la ricostituzione nella misura del minimo pari ad euro 10.000;

L'ente quale possessore dell'intera quota azionaria ha provveduto con la deliberazione n. 53 del 30.09.2010 al ripiano delle perdite per euro 56.969,66, alla ricostituzione del capitale sociale per euro 10.000 e all'aumento dello stesso per euro 3000,00 riconoscendo il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. C del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Nel corso della successiva gestione, eventi imprevedibili, ed in particolare la crisi economica generale e quella del settore in particolare che ha subito importanti perdite di mercato, acuite nel tempo, hanno portato ad una continua erosione del capitale sociale.

Le diverse strategie messe in atto dalla società, finalizzati ad un recupero di efficienza, hanno ridotto le perdite ma non sono risultate sufficienti a portare il bilancio in utile e hanno spinto, di volta in volta, l'organo consiliare ad approvare interventi di supporto finanziario, al fine di tutelare l'investimento e assicurare il servizio alla comunità locale.

Il bilancio di esercizio della società al 31.12. 2010 ha rilevato una perdita per euro 58.697,00 e pertanto il Comune, ha provveduto come da deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 29.09.2011, al ripiano delle perdite per euro 45.697,00 e alla ricostituzione del capitale sociale per euro 10.000 riconoscendo il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. C del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Il bilancio di esercizio della società al 31.12. 2011 ha rilevato una perdita per euro 11.416,00 e l'ente ha provveduto, con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 27.09.2012 al ripiano delle perdite per euro 1.416,00 e alla ricostituzione del capitale sociale per euro 10.000 riconoscendo il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. C del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Il bilancio di esercizio della società al 31.12. 2012 ha rilevato una perdita per euro 35.312,00 che il Comune, ha provveduto, come da deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 8.11.2013, al ripiano per euro 25.312,00 e alla ricostituzione del capitale sociale per euro 10.000 riconoscendo il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. C del D.Lgs. n. 267 del 2000;

In ultimo il bilancio di esercizio della società al 31.12. 2013 ha rilevato una perdita per euro 48.798,00 che il Comune, ha provveduto, come da deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 2014, al ripiano per euro 38.798,00 e alla ricostituzione del capitale sociale per euro 10.000 riconoscendo il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. C del D.Lgs. n. 267 del 2000;

A seguito della modifica del quadro normativo inerente le società partecipate avvenuta negli ultimi anni l'ente ha assunto diverse misure.

Il comma 32 dell'art 14 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, in vigore fino all'entrata in vigore della legge di stabilità del 2014, ha previsto che, entro il 31 dicembre 2012 (successivamente prorogato di nove mesi dall'art. 29 c. 11bis del D.L. n. 216 del 2011) i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni qualora le stesse :

A) non abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

B) abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

C) abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Avviate le operazioni di verifica della sussistenza delle condizioni di legge e accertata la presenza dei presupposti normativi per la messa in liquidazione della società il consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 14.3.2013 ha determinato:

- di autorizzare l'affitto del ramo d'azienda da parte della società "Massa Martana Carni Umbre di Qualità" e di stabilire ed approvare, i seguenti indirizzi a cui si atterrà la società nell'esperimento della gara:

- ❖ La società controllata, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, procederà all'affitto del ramo d'azienda, per la durata di 20 anni, relativo alla gestione del servizio di macellazione;
- ❖ il canone annuo da corrispondere alla società dovrà essere pari a 15.000,00 euro mensili per i primi 5 anni e pari a 5.000,00 euro mensili per i successivi 15 anni;
- ❖ l'affittuario provvederà assumere a proprio carico tutte le spese per la realizzazione dei lavori di adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue in conformità al progetto esecutivo redatto;
- ❖ il comune, per l'abbattimento del costo dell'energia elettrica, cederà all'affittuario l'energia elettrica che sarà prodotta dall'impianto fotovoltaico che sarà realizzato sul solaio del mattatoio;

- ❖ l'affittuario subentrerà in tutti i contratti stipulati dalla società e dovrà impegnarsi al mantenimento degli attuali livelli occupazionali e a far in modo che dalla gestione dell'azienda non conseguano penalizzazioni per gli allevatori e privati locali ;
- ❖ a seguito dell'affitto del ramo d'azienda, la società "Massa Martana Carni Umbre di Qualità" verrà posta in liquidazione, in modo da rispettare il termine del 30.09.2013.

La società ha proceduto ad esperire gara ad evidenza pubblica per l'affitto del ramo d'azienda ma l'esperimento non ha dato esiti in quanto l'asta è andata deserta per mancanza di offerte; Sulla base delle valutazioni di merito successivamente sviluppate, e sempre in attuazione del disposto di cui al citato D.L. n. 78 del 2010, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 30.09.2013 ha determinato:

- di autorizzare la cessione a terzi delle quote di partecipazione del Comune di Massa Martana alla "Massa Martana Carni Umbre di Qualità" s.r.l. costituente l'intero capitale sociale previa procedura ad evidenza pubblica ponendo a base d'asta il valore nominale pari ad euro 10.000,00;
- di autorizzare, unitamente alla vendita della partecipazione, la cessione a terzi del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Massa Martana sito in Massa Martana, via Dante Alighieri composto dagli immobili identificati al catasto urbano al f. 22 part. 548 e 550 previa procedura ad evidenza pubblica ponendo a base d'asta il valore di stima degli immobili pari ad euro 886.405,00 ;

Si è proceduto perciò all'esperimento di due aste pubbliche per la cessione del 100% delle quote della società "Massa Martana Carni Umbre di Qualità" s.r.l. di proprietà del comune di Massa Martana e dell'immobile di proprietà comunale con esito negativo per mancanza di offerte.

Il quadro normativo di riferimento attualmente risulta cambiato con l'entrata in vigore della Legge di stabilità 2014, che ha rivisto l'impostazione delle limitazioni e dei divieti alla costituzione ed al mantenimento di società partecipate, in particolare per quanto riguarda i comuni di medie e piccole dimensioni. Nello specifico il legislatore è intervenuto, abrogandola, sulla disposizione contenuta al c. 32 dell'art. 14 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010 che imponeva ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di dismettere tutte le società partecipate (entro il 30 settembre 2013);

La legge 27.12.2013 ed in particolare i commi dal 550 al 569 che costituiscono il nuovo scenario normativo concernente gli organismi partecipati dagli enti locali, prevedono in particolare:

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per

il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

ACCERTATO che sulla base del citato nuovo quadro normativo, a partire dal 2015, in caso di perdita conseguita dalla società, il Comune socio sarà obbligato ad appostare nel proprio bilancio, uno specifico fondo vincolato, parametrato alle perdite della partecipata, obbligo che determinerà un ulteriore irrigidimento del bilancio, con conseguenti rilevanti difficoltà a supportare i fabbisogni di spesa corrente, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 20.11.2014 ha determinato di proseguire nel percorso di dismissione, determinando:

- 1) di autorizzare la cessione a terzi delle quote di partecipazione del Comune di Massa Martana alla "Massa Martana Carni Umbre di Qualità" s.r.l. costituente l'intero capitale sociale previa procedura ad evidenza pubblica ponendo a base d'asta il valore nominale pari ad euro 10.000;
- 2) di autorizzare, unitamente alla vendita della partecipazione, la cessione a terzi del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Massa Martana sito in Massa Martana, via Dante Alighieri composto dagli immobili identificati al catasto urbano al f. 22 part. 548 e 550 previa procedura ad evidenza pubblica ponendo a base d'asta il valore di stima degli immobili ridotto del 10% pari ad euro 797.764,50;
- 3) di stabilire che il Comune di Massa Martana provvederà con oneri a proprio carico le spese per la realizzazione del depuratore a servizio del fabbricato;
- 4) di stabilire che tra i criteri di selezione del futuro acquirente venga attribuita adeguata rilevanza all'impegno dello stesso a garantire la continuità aziendale nel rispetto delle disposizioni civilistiche in riferimento al personale impiegato ed ai contratti in essere nonchè di ottemperare ai debiti gestionali contratti dalla società tenuto conto altresì degli investimenti necessari;
- 5) di stabilire che il Comune di Massa Martana si dovrà riservare il diritto di superficie sul tetto dell'immobile identificato al catasto al f. 22 part. 548 al fine di mantenere sullo stesso l'impianto fotovoltaico realizzato dal Comune sul tetto dell'immobile per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita dell'immobile, cedendo all'acquirente l'energia elettrica prodotta per lo scambio sul posto;
- 6) di stabilire che preventivamente alla cessione della società, si dovrà addivenire alla risoluzione anticipata del contratto di servizio in essere tra il Comune di Massa Martana e la società Massa Martana Carni Umbre di Qualità" s.r.l.;
- 7) di stabilire altresì che l'acquirente dovrà liberare l'ente dalla garanzia fideiussoria per il mutuo già concesso alla società dalla Cassa di Risparmio dell'Umbria attualmente in ammortamento per il debito residuo di euro 242.872,87 e per gli altri strumenti di finanziamento dell'attività di funzionamento;

E' stato avviato il procedimento per l'esperimento dell'asta il cui bando è in pubblicazione.

E' intenzione dell'amministrazione proseguire con il percorso di dismissione avviato.

2. UMBRA ACQUE S.P.A.

Il Comune di Massa Martana possiede una quota dello 0,12 % del capitale sociale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NUMERO AMMINISTRATORI	NUMERO DIPENDENTI
0,12%	9	336

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2011	2012	2013
-11.416,00 euro	-35.312,00 euro	-48.798,00 euro

In conseguenza delle disposizioni normative di settore (Legge 05.01.1994 n°36 e Legge Regione Umbria 05.12.1997 n°43) ispirate a principi di razionalizzazione di integrazione e unitarietà, il servizio idrico integrato (l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acque reflue) è stato riorganizzato sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, sinteticamente detti A.T.O.; nella Regione Umbria inizialmente ne sono stati individuati 3. Ai Comuni e alle Province ricompresi in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, la norma ha attribuito il compito oltre che di organizzare il Servizio Idrico Integrato anche di costituire le Autorità di Ambito, soggetti dotati di personalità giuridica pubblica in forma consortile con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.

In questi ambiti territoriali, sino al 2002, il servizio era gestito in maniera disaggregata o mediante società a partecipazione pubblico-privato direttamente dai Comuni. L'Autorità di Ambito n°1, tenuta per legge ad individuare forme giuridiche e modalità per la gestione unitaria del servizio, ha previsto, a tal fine, un percorso per fasi successive; in una prima fase, la riarticolazione e l'aggregazione delle società preesistenti per valorizzarne il patrimonio e l'esperienza maturata; in una fase successiva, la costituzione di una società pubblico-privata con vincolo di partecipazione da parte degli enti pubblici in misura non inferiore al 51%. Il 14 dicembre 2002, per effetto di questi processi di aggregazione dei gestori già esistenti nel territorio, è nata Umbra Acque S.p.A., che dal 01 gennaio 2003 gestisce il Servizio Idrico integrato nei 38 comuni ricadenti nell'A.T.O. Umbria n°1.

Il capitale sociale di Umbra Acque S.p.A. attualmente è di 15.549.889,00 Euro, distribuito per il 60% tra soggetti pubblici e per il 40% tra soggetti privati (ACEA S.p.A.).

L'oggetto della Società è la gestione di servizi idrici integrati, quali definiti dalla legislazione tempo per tempo vigente, comprese le attività di esecuzione dei lavori connesse all'erogazione del servizio, nonché la concessione di costruzione e gestione di reti. (art. 4 dello statuto).

La società svolge il servizio idrico e la partecipazione va mantenuta in quanto servizio di interesse generale essenziale.

3. S.I.A. S.P.A.

Il Comune di Massa Martana possiede una quota dello 0,52 % del capitale sociale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NUMERO AMMINISTRATORI	NUMERO DIPENDENTI
0,3454%	3	73

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2011	2012	2013
6.263,00 euro	1.140,00 euro	31.859,00 euro

La S.I.A. s.p.a. è un società per azioni a capitale misto, in cui il 51% del capitale sociale è pubblico ed il 49% è privato.

La società gestisce il servizio di igiene urbana regolato dal Contratto di Servizio, con il quale sono disciplinate le convenzioni firmate da G.E.S.T. S.r.l. con l'Autorità d'Ambito Territoriale ATI n. 2 ed i Comuni facenti parte dell'ATI. Le convenzioni, firmate in data 9 dicembre 2009 ma operative dal 1 gennaio 2010, hanno una validità residua di ulteriori 11 (undici) anni fino al 2024.

La società svolge il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e la partecipazione va mantenuta in quanto servizio di interesse generale essenziale.

4. CONSORZIO PRODUTTORI ACQUE MINERALI UMBRE S.R.L. (IN LIQUIDAZIONE)

Il Comune di Massa Martana possiede una quota dello 1,49 % del capitale sociale.

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2011	2012	2013
-27765,12 euro	-4903,12 euro	-24591,27 euro

Il Consorzio Produttori Agricoli Acque Minerali Umbre (AMU), è una struttura organizzativa costituita da enti pubblici (comuni) e soggetti privati (aziende agricole, contoterzisti, aziende di trasformazione, società di servizi, centri di raccolta; industrie delle acque minerali, strutture ricettive).

Al Consorzio aderiscono inoltre i Comuni di Acquasparta, Amelia, Avigliano Umbro e San Gemini.

Nel 2014 i soci hanno deciso per la “liquidazione” della società.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

CRONOPROGRAMMA

Il crono programma prevede che le azioni esecutive che si svilupperanno dal 31 marzo 2015 al 31.12.2015. Entro il 31.03.2016 andrà predisposta la relazione sugli esiti dell'attività esecutiva del piano nell'arco di tempo considerato. Il piano è distinto per azioni da attivare per le singole società come di seguito rappresentate,

MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITÀ s.r.l

Ottobre 2015 - processo di dismissione delle quote e cessione dell'immobile con diversi esperimenti d'asta ed eventuali riduzioni del prezzo;

Dicembre 2015 – definizione delle nuove strategie qualora il mercato non mostri interesse.

LE ECONOMIE DEL PIANO

L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità prevede che si dia conto anche in dettaglio dei risparmi da conseguire.

I risparmi da conseguire con l'attuazione delle misure previste nel piano possono essere distinti in:

- a) risparmi che deriveranno dalla eliminazione delle partecipate;
 - b) proventi delle vendite;
 - c) economie di governante.
- a) Sono già stati avviati i processi per l'eliminazione delle partecipazioni in C.A.ME.VA.T. e A.M.U. che sono già state poste in liquidazione;
- b) la cessione delle quote della MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITÀ s.r.l farà conseguire i proventi della vendita delle quote della società e del immobile sede della società;
- c) in ordine alla stessa società sarà attuato un processo di riorganizzazione degli organi societari finalizzato a conseguire risparmi di spesa.

